

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p style="text-align: center;">00</p>
---	--	---------------------------------------

PARTE SPECIALE “N”

Delitti di contrabbando

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all’art. 25-sexiesdecies del Decreto

- 2.1. - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.2. - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.3. - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.4. - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.5. - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.6. - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.7. - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.8. - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.9. - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.10. - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.11. - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)
- 2.12. - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.13. - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.14. - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.15. - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.16. - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.17. - Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)
- 2.18. - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

3. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. – I Compiti dell’Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i c.d. reati di contrabbando richiamati dall’art. 25 *sexiesdecies* del Decreto.

A partire dal 30 luglio 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75, del 14 luglio 2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 avente ad oggetto la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea mediante il diritto penale.

Il citato Decreto interveniva significativamente sulla disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, giacché ampliava il novero dei c.d. reati presupposto attraverso l’introduzione dell’art. 25 *sexiesdecies* che prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto l’omesso pagamento dei diritti di confine, contemplati nell’art 34 del previgente “Testo Unico Doganale” (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Lo scopo della novella *de qua* era far sì che i destinatari (amministratori, dirigenti, dipendenti aziendali, consulenti e collaboratori) rispettassero la normativa in materia doganale, in ottemperanza a quanto statuito dal D.lgs. n. 231/2001, nonché al fine di prevenire il compimento dei reati di cui sopra.

La normativa doganale sopracitata (di seguito anche “Testo Unico Doganale”) è stata successivamente modificata ad opera del D.lgs. n. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria; ci si riferisce, in questa sede, al contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali, al contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine, al contrabbando nel movimento marittimo delle merci e al contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

Hanno altresì subito l’opera di depenalizzazione, il contrabbando delle merci nelle zone extradoganali, il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali, il contrabbando nei depositi doganali e, da ultimo, il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

Alla luce dell’intervento del legislatore, non erano più penalmente rilevanti nemmeno il contrabbando nell’importazione o esportazione temporanea e le altre ipotesi di contrabbando di cui all’articolo 292 del D.P.R. n. 43/1973.

Il precedente trattamento sanzionatorio prevedeva che chiunque commettesse i sopracitati reati di contrabbando fosse punito con la multa non minore di due e comunque non maggiore di dieci volte i diritti di confine.

Tuttavia la disposizione normativa, *ex* D.lgs. n. 8/2016, prevedeva che il trattamento *de quo* fosse sostituito dalla sanzione amministrativa compresa tra cinquemila e cinquantamila euro.

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

Ebbene, alla luce della novella *de qua*, uscivano dall'area del penalmente rilevante, infine, anche il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato e il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti, fattispecie precedentemente punite con una sanzione amministrativa il cui minimo edittale corrisponde a cinquemila euro e fino ad un massimo di cinquantamila euro.

A ben vedere, gli illeciti oggetto della depenalizzazione ex D.lgs. n. 8/2016 rientravano nell'area del penalmente rilevante quando, a norma dell'art. 295 D.P.R. n. 43/1973, la condotta sia stata posta in essere da persona sorpresa a mano armata, ovvero da tre o più persone riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia.

Era altresì oggetto di sindacato del giudice penale l'azione di contrabbando connessa ad altri delitti contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché i reati commessi da un soggetto associato per realizzare delitti di contrabbando che abbia posto in essere uno degli illeciti per i quali l'associazione sia stata costituita.

Ebbene, la normativa doganale è stata definitivamente riformata dal d.lgs. n. 141 del 2024¹, recante “*Disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell'Unione*”, entrato in vigore il 3 ottobre 2024 e considerato il nuovo “Tesato Unico Doganale”.

La riforma muove dalla necessità di armonizzare il quadro giuridico italiano alle esigenze doganali e fiscali stabilite e perseguite dall'Unione Europea.

Tra gli obiettivi primari della riforma vi è:

1. il potenziamento dell'autorità conferita allo Sportello Unico Doganale e dei Controlli;
2. la semplificazione delle procedure di accertamento, riscossione e liquidazione;
3. l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine dovuti²;
4. la revisione³ dei principi di proporzionalità e razionalizzazione delle sanzioni di contrabbando e amministrative;
5. l'abrogazione definitiva dell'istituto della controversia doganale;

¹ Il d.lgs. n. 141/2024 è suddiviso in 7 titoli e comprende un totale di 122 articoli, a ben vedere alquanto ridotti rispetto alla previgente normativa ex d.P.R. n. 43/1973, che ne comprendeva ben 350.

² Salvo nell'ipotesi in cui la merce sia immessa al consumo in altro Stato dell'Unione Europea o sia introdotta con vincolo al regime di deposito diverso dal deposito doganale.

³ La revisione viene disciplinata dal capo IV del Decreto e introduce svariate novità rispetto a quella prevista dal d.lgs. n. 374/1990: tra le principali troviamo la suddivisione delle fasi di controllo doganale in controlli a posteriori, redazione del verbale di contestazione ed emanazione dell'atto di accertamento.

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

6. la riorganizzazione della rappresentanza doganale⁴.

Il Legislatore del 2024 ha voluto semplificare e rendere più efficace la disciplina doganale rispetto alla previgente dettata dal d.P.R. n. 43/1973, al fine di adattare la materia alle esigenze di modernità e razionalità del commercio internazionale.

Alla luce delle modifiche intervenute, l’Autorità competente in materia doganale, ossia l’Agenzia delle Dogane, ha pubblicato in data 4 ottobre 2024 la circolare n. 20, attraverso la quale fornisce le necessarie informazioni e le disposizioni per allinearsi alla nuova normativa doganale.

Di rilevante importanza risulta l’impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto *de quo*, in quanto viene sancito il definitivo superamento del concetto tradizionale di contrabbando (che ora tiene specificatamente conto del grado di offensività della condotta) e la ridefinizione delle violazioni doganali attraverso il superamento della distinzione tra illeciti penali ed illeciti amministrativi⁵.

Inoltre, proseguendo nell’analisi del disposto normativo, si assiste all’introduzione di due nuove fattispecie di reato:

- il contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024);
- il contrabbando per infedele dichiarazione (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024).

Ancora, con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti *ex* d.lgs. n. 231/2001, di fondamentale importanza è la riforma dell’art. 25 *sexiesdecies*, nonché la contestuale estensione dell’applicabilità delle sanzioni interdittive – *ex* art. 9, comma 2 – alle fattispecie dell’omesso versamento delle imposte e dei diritti di confine per importi superiori ai centomila euro.

Da ultimo, è necessario segnalare che il legislatore – in ossequio all’art. 94 d.lgs. n. 141/2024 – ha previsto che sia sempre predisposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando, nonché delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto: inoltre, laddove non sia possibile procedere alla confisca delle cose indicate al periodo che precede, la norma prevede che sia

⁴ La rappresentanza doganale è stata riorganizzata dal Decreto citato in diretta e indiretta, a seconda della validità della certificazione abilitativa dell’organismo prescelto.

⁵ Nel d.P.R. n. 43/1973 il concetto di “contrabbando” era legato esclusivamente ad un canone soggettivo, mentre con la nuova formulazione normativa si assiste ad un cambio di rotta, ovvero all’adesione ad un’ottica prettamente oggettiva.

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p style="text-align: center;">00</p>
---	--	---------------------------------------

ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. – I REATI DI CUI ALL’ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO

2.1. - Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. n. 141/2024)

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

La norma punisce *“con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:*

a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;

b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2”

2.2. - Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie sanziona *“Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.*

2.3. - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. n. 141/2024)

L'articolo punisce *“con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:*

a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;

b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;

c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.

La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:

a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;

b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile”.

2.4. – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie punisce “Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”.

2.5. - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. n. 141/2024)

La norma sanziona “Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere”.

2.6. - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie punisce “Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti”

2.7. - Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D. Lgs. n. 141/2024)

La disposizione persegue “Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:

- a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;*
- b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000”.*

2.8. - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. n. 141/2024)

La norma sancisce che “Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando”.*

2.9. - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

L'articolo sancisce che *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

2.10. - Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D. Lgs. n. 141/2024)

La norma sancisce che *“Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato”.*

2.11. - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. n. 141/2024)

La fattispecie afferma che *“Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

a) *quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;*

b) *quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*

c) *quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

d) *quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;*

e) *quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro.*

Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000”.

2.12. - sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie punisce *“con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:*

a) *fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;*

b) *sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*

c) *destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;*

d) *effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assoluta sui singoli componenti;*

e) *rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;*

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;

g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscele non autorizzate.

La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.

Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.

Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000”.

2.13. - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs. n. 504/1995)

L'articolo punisce “Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4”.

2.14. - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995)

La fattispecie sancisce che “Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno”.

2.15. - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995)

La norma “punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:

- a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;*
- b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.*

Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.

L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa.

Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.

2.16. - Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995)

L'articolo sancisce che *“Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.*

Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383”.

2.17. - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995)

La norma sancisce che *È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:*

a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza;

b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.

Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.

Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

1549

euro.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43”.

2.18. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25-sexiesdecies del Decreto

In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b).

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

All’esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree “a rischio reato”, ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti di contrabbando.

Prima di procedere alla disamina delle suddette aree e dei relativi presidi, è bene segnalare che – come emerso nel corso dell’attività di *risk assessment* e di *risk analysis* – la Società esegue significative operazioni di importazione di merce (nella fattispecie, componentistica *hardware* e/o dispositivi di protezione individuale) da Paesi extra UE ed è solita affidare tutte le operazioni di importazione e di sdoganamento a primari spedizionieri doganali, i quali la coadiuvano nella redazione delle bolle doganali, nel computo dei diritti di confine e nell’esecuzione dei pagamenti dovuti.

Fatta tale doverosa premessa, nel presente paragrafo sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l’avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

– le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

– le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento del Datore di Lavoro e dell’Organo amministrativo in generale, in quanto dotato di poteri gestionali e di rappresentanza sostanziale della Società;

– i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

Area a rischio n. 1: Importazione di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- a) importazione di merci da Paesi extracomunitari;
- b) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;
- c) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, inteso come selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;
- d) processo di individuazione delle merci, inteso come reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;
- e) verifica della regolarità formale e sostanziale delle merci in ingresso;
- f) verifica della correttezza e completezza della documentazione attestante la provenienza, la salubrità e l'autenticità del prodotto;
- g) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
- 4) puntuali verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
- 5) puntuali verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
- 6) puntuali verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
- 7) verifica preliminare circa la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
- 8) verifica preliminare della normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
- 9) creazione di un apposito archivio societario in cui conservare i documenti di importazione, vale a dire il DAU (documento Amministrativo Unico) o “bolla doganale”, la fattura del fornitore extra-UE e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
- 10) conservazione dell'esemplare n.8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti;

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <h2>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</h2>	<p>00</p>
---	--	-----------

- 11) conservazione della documentazione atta a comprovare l'applicabilità dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura;
- 12) verifica continuativa circa la provenienza della merce e circa il regime di deposito per la corretta applicazione dell'IVA.

Area a rischio n. 2: Gestione delle attività di acquisto di merci da Paesi extra-UE

Attività sensibili:

- a) gestione delle procedure di acquisto della Società.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) esistenza di una anagrafica dei clienti, costantemente aggiornata e dettagliata;
- 2) esistenza di una anagrafica dei contratti con i clienti, costantemente aggiornata;
- 3) puntuali verifiche circa la regolarità delle operazioni effettuate con i clienti;
- 4) definizione dettagliata delle procedure di “pricing”, con particolare riguardo alle procedure coinvolgenti Società controllate o partecipate;
- 5) calcolo delle imposte, ove dovute;
- 6) regolamentazione del versamento delle imposte, ove dovute;
- 7) individuazione del soggetto deputato all'attività di versamento delle imposte, ove dovute.

Area a rischio n. 3: Gestione delle operazioni di trasporto di merci da Paesi extra-UE.

Attività sensibili:

- a) gestione di tutte le operazioni incidenti sulla attività di trasporto delle merci.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuale verifica della correttezza di ogni operazione di trasporto delle merci;
- 2) individuazione e verifica preventiva delle società deputate allo svolgimento delle operazioni di trasporto;
- 3) confronto costante con professionisti esperti nel settore;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

- 4) confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.

Area a rischio n.4: adempimenti contabili e fiscali relativi alle operazioni di importazione poste in essere dalla Società

Attività sensibili:

- a) cura delle operazioni di importazione e del relativo sdoganamento;
- b) documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione.

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

- 1) puntuale e scrupolosa descrizione della natura della merce importata;
- 2) puntuale calcolo del dazio o del diritto di confine, di volta in volta determinato sulla base della natura della merce, del valore riportato sulla fattura del fornitore e del costo del trasporto e/o dei servizi accessori contrattualmente previsti;
- 3) puntuale verifica dell’inserimento dell’IVA tra i diritti di confine, salvo che il prodotto immesso sia esente da tassazione.

4. – I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l’attività della Società;
2. di garantire l’assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l’emissione di documentazione fiscale a principi e criteri di massima cautela e prudenza.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

5. – I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all’esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l’OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull’adeguatezza e l’effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l’aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adequamento volte a garantirne l’adeguatezza e/o l’effettività.

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all’Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. – SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i) attività aziendale concernente eventuali criticità operative emerse con riguardo alla complessiva gestione “fiscale” delle merci in entrata/uscita e/o dei rapporti commerciali della Società;
- ii) luogo e data di svolgimento dell’attività;
- iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l’attività;
- iv) clienti/fornitori che ha/hanno gestito l’attività;
- v) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione di reati fiscali;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale “N” – Delitti di contrabbando</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

vi) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Aziendale – per sé e per gli eventuali sub-responsabili interni delegati a svolgere attività che comportano l’effettuazione di incombenti fiscali – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.